

Relativamente al personale non dirigente, alcuni enti hanno formulato quesiti in ordine ad alcuni aspetti particolari della disciplina di diversi istituti contrattuali con specifico riferimento ai titolari di posizione organizzativa.

Spetta al titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità il particolare compenso previsto dall'art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?

Al titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non può essere riconosciuta l'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale, che attualmente sono:

- i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del

d.lgs. n. 163/2006;

- i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000;
- i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
- l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 556/96, spese del giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004;
- i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.

Si esclude, pertanto, come per tutte le altre fattispecie non espressamente richiamate, che il dipendente con incarico di posizione organizzativa, coinvolto in un servizio di pronta reperibilità, possa percepire il trattamento previsto dall'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000.

In riferimento, poi, alla medesima fattispecie del titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità, si ritiene utile anche precisare quanto segue:

a) responsabile di posizione organizzativa reperibile **chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale:** resta ferma
l'impossibilità di corrispondere al personale in questione compensi aggiuntivi correlati a maggiori prestazioni lavorative oltre alla retribuzione di posizione e di risultato. Tuttavia, nel caso specifico, si ritiene che non possa essere negato il diritto, che spetta a tutti i dipendenti, di fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo

modalità da concordare con il dirigente, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese;

b) responsabile di posizione organizzativa **reperibile nel giorno destinato al riposo settimanale ma non chiamato in servizio:** si è del parere che debba essere riconosciuto il riposo compensativo previsto dall'art. 23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 (che non comporta alcuna riduzione del debito orario).

Per completezza informativa, infine, si ricorda che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999, e salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall'art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, salvo il caso del riposo settimanale di cui si è detto, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire).

Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese, plus orario conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?

Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un

mese, plus orario non conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?

Quale disciplina trova applicazione per l'attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa nella giornata del riposo settimanale?

Quale disciplina, invece, trova applicazione per l'attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?

Relativamente alle varie problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;

2. l'orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;

3. pertanto, relativamente all'orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;

4. a tal fine si deve ricordare che l'art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale, dallo stesso contemplato, il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l'applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;

5. il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;

6. a tali regole fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale, apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Si coglie l'occasione anche per ricordare che l'orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa, è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo, al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.

soloperto@aranagenzia.it